Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 274**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 novembre 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1947, n. 1293.

Aumento del contributo ordinario dello Stato e concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 26 e 30 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, alla somma di lire 26.000.000.

E' altresì autorizzata la concessione a favore dell'Istituto predetto, per l'esercizio finanziario 1947-48, di un contributo straordinario di L. 13.460.000. E' data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1294.

Ricostituzione del comune di Oleggio Castello (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Oleggio Castello, aggregato a quello di Paruzzaro con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 98, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Oleggio Castello ed il nuovo organico del comune di Paruzzaro, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Paruzzaro, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1295.

Ricostituzione del comune di Camerata Picena (Ancona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1169;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Camerata Picena, aggregato a quello di Chiaravalle con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1169, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Camerata Picena ed il nuovo organico del comune di Chiaravalle, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 6 maggio 1928, n. 1169.

Al personale già in servizio presso il comune di Chiaravalle, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947.
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1296.

Ricostituzione del comune di Cavaglietto (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 698;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cavaglietto, aggregato a quello di Cavaglio di Agogna con regio decreto 18 marzo 1928, n. 698, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cavaglietto ed il nuovo organico del comune di Cavaglio di Agogna, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Cavaglio di Agogna, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1297.

Ricostituzione in comune unico dei comuni di Siamanna e Siapiccia (Cagliari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 754;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Siamanna e Siapiccia, aggregati a quello di Villa Urbana con regio decreto 29 marzo 1928, n. 754, sono ricostituiti in unico comune denominato Siamanna-Siapiccia con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Siamanna-Siapiccia ed il nuovo organico del comune di Villa Urbana, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Villa Urbana, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1298.

Ricostituzione del comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 566;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Sant'Alessio con Vialone, aggregato con regio decreto 25 marzo 1929, n. 566, al comune di Lardirago, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del ricostituito comune di Sant'Alessio con Vialone ed il nuovo organico del comune di Lardirago, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Lardirago e che sarà inquadrato nei suddetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 111. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1299.

Disposizioni per il conferimento per concorso di premi ministeriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1947;
Veduto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti nove premi di lire 10.000 ciascuno, a cui potranno concorrere i presidi, i direttori e i professori di ruolo, nonchè i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole governative pareggiate o parificate di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, i funzionari di gruppo *A* delle biblioteche pubbliche governative, coloro che prestano servizio nelle biblioteche stesse in qualità di volontari e il personale con funzioni direttive delle biblioteche pubbliche non governative, gli aiuti ed assistenti delle università.

Art. 2.

Detti premi saranno conferiti ai migliori lavori su argomenti: *a*) di scienze filosofiche e sociali; *b*) di scienze giuridiche ed economiche; *c*) di scienze storiche; *d*) di scienze filologiche; *e*) di scienze paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; *f*) di scienze matematiche; *g*) di scienze fisiche; *h*) di scienze chimiche; *i*) di scienze naturali.

I premi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), del precedente comma, saranno banditi separatamente per i presidi, i direttori, i professori degli istituti di istruzione, i funzionari delle biblioteche e per gli aiuti ed assistenti universitari, in modo che per due anni siano riservati esclusivamente a presidi, direttori, professori degli istituti di istruzione, funzionari delle biblioteche e per un terzo anno esclusivamente agli aiuti ed assistenti universitari.

Art. 3.

Il bando di concorso stabilirà il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e darà ogni altra disposizione necessaria.

Il bando sarà pubblicato negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti devono essere originali, inediti o stampati in epoca posteriore alla data del precedente concorso bandito per la stessa disciplina e per la stessa categoria di studiosi.

I concorrenti debbono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandirsi da altro ente o istituto.

Art. 5.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori e proclama i vincitori nella sua solenne seduta annuale.

Art. 6.

I premi sono indivisibili e sono corrisposti dal Ministero della pubblica istruzione, avvenuta la proclamazione dei vincitori, in base agli atti trasmessi dall'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 7.

E' abrogato il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1947, n. 1300.

Integrazione della tabella organica dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 35 e seguenti del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi;

Vista la tabella organica dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli annessa al citato regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449;

Visto l'art. 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sul passaggio allo Stato delle scuole dei Comuni autonomi;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che approva il testo unico sull'istruzione elementare e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alle scuole e corsi che costituiscono l'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, è aggiunta una scuola elementare per ciechi.

Art. 2.

La tabella organica dell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli allegata al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, è integrata dalla tabella annessa al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Continuano a rimanere a carico dello Stato gli oneri relativi al pagamento degli stipendi e degli assegni di pensione per il personale della scuola elementare previsto nella tabella organica di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Al personale della scuola elementare di cui al precedente art. 1 sono applicabili le norme che regolano il trattamento economico e lo sviluppo di carriera degli insegnanti elementari delle scuole statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 106. — FRASCA

Istituto d'istruzione professionale per i ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli
(Art. 35 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449).

Tabella organica integrativa per la scuola elementare per ciechi.

Personale insegnante

Posti di ruolo			NOTE
N.	Gruppo	Grado	
7	*B*	dal 12° al 9°	Le nomine in ruolo, gli incarichi e le supplenze sono conferiti ai sensi degli articoli 18, 21 e 39 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 settembre 1947.

Costituzione e approvazione dello statuto del Consorzio dell'Irno fra cooperative di lavoro, con sede in Salerno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio dell'Irno fra le cooperative di lavoro, con sede in Salerno, in data 26 aprile 1947, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio dell'Irno fra cooperative di lavoro, con sede in Salerno, ed è approvato il relativo statuto, costituito di n. 34 articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1947

DE NICOLA

TUPINI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 154.

(4820)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1947.

Validità di cessione di quota di partecipazione alla Società anonima immobiliare « Casa dell'agricoltore » di Verona, ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto interministeriale 28 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 1947, n. 76, concernente la convalida, ai termini dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, della cessione, da parte della ex Confederazione fascista degli agricoltori alla Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura della quota di partecipazione alla Società anonima immobiliare « Casa dell'agricoltore » di Verona;

Viste le eccezioni sollevate dal Collegio dei liquidatori della suddetta Confederazione, senza pregiudizio per il loro esito, da definirsi nella sede competente;

Nuovamente esaminate le circostanze nelle quali la cessione di cui sopra venne effettuata;

Ritenuto che la detta cessione fu determinata da considerazioni e valutazioni di indole economica, con esclusione di qualsiasi interferenza di carattere politico;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 612;

Decreta:

E' dichiarata valida, ai termini dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, la cessione specificata nelle premesse.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(4809)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1947.

Nomina del liquidatore unico della Banca agricola di piccoli prestiti di Marcianise (Caserta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 3 febbraio 1928, con la quale la Banca agricola di piccoli prestiti di Marcianise, avente sede nel comune di Marcianise (Caserta), venne sciolta e posta in liquidazione ed i signori Antonio Di Benedetto e Pietro Marzano vennero nominati liquidatori;

Considerato che il sig. Di Benedetto è deceduto e che, allo scopo di rendere più spedita la procedura, si ravvisa l'opportunità di sostituire anche l'altro liquidatore con un liquidatore unico ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato regio decreto-legge;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'avv. Benedetto De Bottis fu Ludovico è nominato liquidatore unico della Banca agricola di piccoli prestiti di Marcianise, con sede nel comune di Marcianise (Caserta), in sostituzione dei liquidatori di nomina assembleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4829)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1947.
Autorizzazione delle nuove tariffe della S. A. Magazzini generali di Viterbo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale in data 3 luglio 1935, col quale venne autorizzata la gestione dei Magazzini generali di Viterbo;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1946, con cui l'azienda Magazzini generali di Viterbo venne autorizzata a modificare il proprio regolamento ed a maggiorare le relative tariffe;

Vista la domanda in data 29 gennaio 1947, presentata dalla S. A. Magazzini generali di Viterbo, tendente ad ottenere un ulteriore aumento delle tariffe;

Vista la deliberazione in data 31 marzo 1947, con la quale il Comitato provinciale dei prezzi di Viterbo, accogliendo la richiesta di maggiorazione presentata dalla suddetta Società, ha approvato l'applicazione, con decorrenza dal 31 marzo 1947, delle nuove tariffe risultanti dal seguente testo, formante parte integrante del presente decreto;

Vista la deliberazione 21 agosto 1947 della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

La S. A. Magazzini generali di Viterbo è autorizzata ad applicare con decorrenza dal 31 marzo 1947, le seguenti tariffe:

TARIFFA GENERALE

1. Acciaio, ferro, ghisa, alla rinfusa: magazzinaggio L. 5, diritti di entrata e di uscita da convenirsi;
2. Caffè ed altri coloniali: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
3. Canapa, juta, lino, cotone, lana in balle soffici: magazzinaggio L. 12,50, diritti di entrata L. 50, di uscita L. 50;
4. Canapa, iuta, lino, cotone, lana in balle pressate: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
5. Canapa, iuta, lino, cotone, lana in filati e in tessuti: magazzinaggio L. 10, diritti di entrata L. 40, di uscita L. 40;
6. Carni secche affumicate e conservate in casse e barili: magazzinaggio L. 10, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
7. Carta comune in balle e casse: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
8. Carta fine in balle e casse: magazzinaggio L. 10, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
9. Concimi in sacchi: magazzinaggio L. 6,25, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
10. Conserve alimentari e frutta secca: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
11. Cereali e legumi in sacchi: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
12. Formaggi in casse: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
13. Grano sciolto: vedi tariffa speciale;
14. Legnami in tronchi ed in tavole: da convenirsi;
15. Macchine e meccanismi: da convenirsi;
16. Olii industriali e grassi: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
17. Olii e grassi alimentari in fusti: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
18. Paste alimentari: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
19. Pelli gregge e salamoiate e secche in balle: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
20. Pelli conciate in balle e casse: magazzinaggio L. 10, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
21. Prodotti chimici non infiammabili in fusti o casse: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
22. Prodotti chimici non infiammabili in damigiane: magazzinaggio L. 12,50, diritti di entrata L. 40, di uscita L. 40;
23. Saponi comuni: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
24. Saponi fini e profumati: magazzinaggio L. 10, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
25. Seta greggia o filati di seta e seteria: magazzinaggio L. 12,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
26. Vernici e colori in fusti o casse: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
27. Vino, liquori ed altri liquidi in fusti o casse: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
28. Vino, liquori ed altri liquidi in damigiane: magazzinaggio L. 12,50, diritti di entrata L. 40, di uscita L. 40;
29. Zucchero in sacchi o casse: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata L. 30, di uscita L. 30;
30. A superficie: mq. mese solare: magazzinaggio L. 150.

TARIFFA SPECIALE

Grano non insaccato, con garanzia di peso e conservazione, forfait comprendente: facchinaggio, vuotature, pesature, magazzinaggi, assicurazioni, prelevamento campioni e manutenzioni:

L. 100 per il primo mese solare di giacenza;
L. 40 per il secondo mese solare di giacenza;
L. 30 per il terzo mese solare di giacenza;
L. 20 per il quarto mese solare di giacenza e successivi.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Michelino Calia di Antonio Giovanni, nato a Baunei (Nuoro) l'11 settembre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Cagliari nel 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(4884)

Il dott. Domenico Morrone di Paolo, nato a Terlizzi (Bari) il 10 gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4885)

Il dott. Raffaele Sciorilli Borrelli di Giulio, nato ad Atessa il 6 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Roma nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4886)

Il dott. Francesco Dionisi di Pio, nato a Genzano (Roma) il 4 settembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4887)

Il dott. Antonio Desideri di Giuseppe, nato a Pitigliano (Grosseto) il 30 gennaio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Firenze nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(4923)

Il dott. Romano Pericoli di Nicola, nato a Fermo il 16 gennaio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4924)

Il dott. Armando Caporali di Cesare, nato a Napoli il 13 febbraio 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in dermatologia e sifilografia, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(4925)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 136 del 24 novembre 1947 riguardante le tariffe dell'energia elettrica in Sardegna.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 136 del 24 novembre 1947, a completo scioglimento delle riserve contenute nel punto 3) del provvedimento prezzi n. 120 del 4 agosto 1947, ha disposto quanto appresso:

1. — Ferme restanti le disposizioni emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi con la circolare n. 27 del 13 agosto 1947 per le imprese che distribuiscono energia prodotta esclusivamente per via termica e le disposizioni emanate col provvedimento prezzi n. 131 dell'11 ottobre 1947 per la Società Elettrica Sarda, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° settembre 1947, le altre imprese elettriche della Sardegna sono autorizzate ad applicare la maggiorazione del 1500 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

E' esente dall'aumento, rispetto ai prezzi legalmente autorizzati al 30 giugno 1947, il consumo per ogni utente dei primi 30 kwh annui dell'energia destinata alle illuminazioni delle private abitazioni.

2. — Resta confermata la maggiorazione del 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, rispetto al 1942, pur consentendo, in ogni caso, con la decorrenza sopra stabilita, l'aggiunta di L. 4, L. 6 e L. 8 mensili rispettivamente per contatori da 3, da 5 e da 10 ampère.

(4953)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1951) serie 63ª n. 94 e n. 95 di L. 15.000 ciascuno, intestati a Scapolan Gian Carlo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Picchio Caterina ed il secondo vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 19 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3319)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 15 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 3 settembre 1947, alla pag. 2624, il nome del presidente — confermato in carica — della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo), indicato in Calcedonio Vaiana fu Gaspare, deve intendersi rettificato in Calcedonio Vaiana *fu Pasquale*.

(4906)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.